

L'INPS con messaggio n. 4748 del 31/12/2021 e con relativo comunicato stampa precisa:

- ➡ Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico.
- ➡ Dal 1° gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l'assegno unico e universale per i figli a carico che sostituirà le seguenti misure: il *premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani)*, l'*assegno al nucleo familiare per i figli*, gli *assegni familiari* e l'*assegno di natalità (bonus bebè)*. A partire dal 1° marzo 2022, cessa l'erogazione dell'assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l'applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). **Si ricorda che il bonus asilo nido rimane pienamente in vigore.**
- ➡ L'assegno unico e universale per i figli riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
- ➡ Il beneficio ha durata annuale (da marzo a febbraio dell'anno successivo) e può essere chiesto a partire dal 1° gennaio, compilando on line la domanda sul sito dell'INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica, carta dei servizi ovvero recandosi presso un Istituto di patronato di propria fiducia o contattando il contact center di Inps.
- ➡ Per tutte le domande di assegno unico e universale che saranno presentate entro il 30 giugno, è previsto il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo, primo mese di erogazione della prestazione.
- ➡ Per le famiglie che, al momento della domanda, sono in possesso di ISEE in corso di validità, l'assegno verrà corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla fascia di ISEE. Le medesime maggiorazioni saranno comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva, anche a coloro che al momento della domanda non siano in possesso dell'Indicatore, ma che presentino l'ISEE entro il 30 giugno.
- ➡ Si potrà accedere al beneficio, in misura minima, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.
- ➡ Si ricorda che si può presentare l'ISEE presso gli Intermediari abilitati a prestare l'assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito Internet dell'Inps in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l'ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

L'Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

- ✓ è una prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l'erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
- ✓ spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
- ✓ ha un importo commisurato all'ISEE; tuttavia nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l'importo minimo per ciascun figlio.

L'AUU sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall'AUU, per il quale è necessario presentare domanda all'INPS, anche tramite Patronati.

Fino alla fine di febbraio del primo anno di applicazione (2022) saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

...quindi.....

**Per il personale della scuola (docente,ATA,dirigente scolastico)
l'AUU NON sarà pagato dalla Rag. Terr.Stato (NOIPA),ma dall'INPS.
Con il pagamento dell'AUU Noipa non attribuirà nello stipendio mensile
le detrazioni fiscali per i figli minori di 21 aa.**

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Per poter percepire l'AUU già da marzo e, quindi, non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario **procedere con le domande dal mese di gennaio.**

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell'anno e, se accolte, danno diritto all'erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell'anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

La domanda va presentata all'INPS, sia presso gli sportelli dell'Istituto sia in via telematica accedendo al Portale dedicato con riconoscimento digitale SPID. La domanda può essere presentata anche tramite Patronati.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l'**autocertificazione di alcune informazioni di base** quali:

- 1) composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- 2) luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- 3) IBAN di uno o di entrambi i genitori

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell'ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.

- ✓ Nel caso di presentazione dell'ISEE, la richiesta di ISEE aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l'ISEE dall'INPS sarà possibile presentare la domanda rivolta ad ottenere l'AUU.
- ✓ In mancanza di ISEE, la domanda per l'AUU può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l'importo minimo previsto.
- ✓ Resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l'ISEE in data successiva alla presentazione della domanda di AUU; in tal caso l'importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell'ISEE.

Una panoramica sugli importi

Ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell'ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano **varie maggiorazioni** per: 1) ogni figlio successivo al secondo; 2) famiglie numerose; 3) figli con disabilità; 4) madri di età inferiore ai 21 anni; 5) nuclei familiari con due percettori di reddito. Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all'ISEE (*)

	Importi assegno			Maggiorazioni				Maggiorazioni legate alla disabilità			
	<i>figlio minorenni</i>	<i>figlio maggiorrenni fino a 21 anni</i>	<i>figlio disabile da 21 anni in su</i>	<i>per ciascun figlio dal terzo in poi</i>	<i>per ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratori</i>	<i>per ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anni</i>	<i>per nucleo con 4 o più figli</i>	<i>figlio minorenni non autosufficiente</i>	<i>figlio minorenni con disabilità grave</i>	<i>figlio minorenni con disabilità grave</i>	<i>figlio maggiorrenni con disabilità</i>
Fino a 15 mila euro	175	85	85	85	30						
20 mila euro	150	73	73	71	24						
25 mila euro	125	61	61	57	18						
30 mila euro	100	49	49	43	12	20	100	105	95	85	50
35 mila euro	75	37	37	29	6						
da 40 mila euro	50	25	25	10	0						

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l'importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell'ultima riga della tavola con dicitura "da 40 mila euro".

Altre informazioni

L'assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini ISEE dal richiedente. Per le domande non corredate da ISEE, che danno diritto all'assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell'ISEE sulla base di una autocertificazione.

L'assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l'impiego. **Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età.**

L'assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti **requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:**

- a. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c. sia residente e domiciliato in Italia;
- d. sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l'assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e **l'assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza.**

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE al via..... le tappe da seguire

1^ TAPPA

Essere in possesso di un ISEE aggiornato valido.

2^ TAPPA

Utilizzare il simulatore dell'Inps per il calcolo degli importi AUU

È disponibile sul sito web Inps il simulatore che permette, inserendo pochi e semplici dati, di calcolare l'importo dell'assegno unico universale che sarà erogato a partire da marzo 2022.

L'accesso al simulatore non richiede autenticazione dell'utente e i dati inseriti sono anonimi.

Il calcolo fornito è puramente indicativo, l'importo effettivo dell'assegno sarà calcolato solo a seguito della istruttoria della domanda avanzata dall'utente, accedendo alla apposita procedura web disponibile sul sito INPS dal 1° gennaio 2022, o rivolgendosi ai Patronati o al Contact Center dell'Istituto.

Link al simulatore:

<https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore#>

3^ TAPPA

Valutare convenienza dell'AUU

4^ TAPPA

Scelto l'AUU serve inviare quanto prima on line la richiesta all'INPS

La richiesta è solo "on line" preferibilmente fruendo del servizio gratuito di un PATRONATO.

Presentazione della domanda tramite Web, direttamente dagli interessati

Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso:

The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there are navigation links: "I più utilizzati" and "Ordine alfabetico". Below these is a list of letters from A to K, with "A" highlighted. To the right of the letters, there is a link for "Servizio Desktop" and "Assegno unico e universale".

Below the navigation bar, there is a sidebar with a vertical menu of icons. The main content area displays several buttons and informational boxes:

- Nuova domanda / Aggiungi figlio a domanda già presentata** (highlighted with a red arrow)
- Nuova domanda come tutore del genitore**
- Nuova domanda come figlio maggiorenne**
- Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di marzo 2022.**
- Per presentare domanda devi essere in possesso dei Codici Fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei dati per il pagamento.**
- Informativa generale sull'Assegno Unico**
- Consulta e gestisci le domande già presentate**
- Completa le domande presentate dall'altro genitore**
- Se già percepisci il Reddito di Cittadinanza non dovrai presentare domanda di Assegno Unico perché INPS lo pagherà d'ufficio insieme al Reddito di Cittadinanza.**
- Per beneficiare dell'Assegno Unico è necessario essere in possesso di un ISEE in corso di validità. L'ISEE non deve essere allegato alla domanda. La verifica sulla presenza dell'indicatore viene effettuata da INPS in automatico subito dopo la presentazione della domanda. [Per saperne di più](#)**

Seziona - figlio - 1

Presento la domanda in qualità di (*):

☒ Genitore ☐ Genitore affidatario (affido preadottivo) ☐ Tutore del figlio

Codice fiscale figlio:

☒ Dichiaro che il figlio è a mio carico (*) 

Figlio disabile (*): ☐ Sì ☒ No

- ☒ Entrambi i genitori sono conviventi con il figlio nel nucleo familiare
☐ I genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi
☐ Il nucleo familiare del figlio comprende uno solo dei due genitori

Codice fiscale altro genitore (*):

Modalità di ripartizione dell'assegno (*):

- ☒ In accordo con l'altro genitore chiedo che l'intero importo dell'assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente.
☐ Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall'altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota.
☐ Chiedo che l'importo dell'assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno

☐ Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.5 del D.Lgs attuativo della L.46/2021 perché sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- Nucleo familiare con ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Nel corso del 2021, il mio nucleo familiare ha percepito gli ANF (assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 D.L. n. 69/86, convertito con modificazioni, dalla L. 153/86, in presenza di figli minori da parte del richiedente o componente del nucleo familiare del richiedente).

☐ Dichiaro di avere diritto alla maggiorazione come da art.4 comma 8 del D.Lgs attuativo della L.46/2021:

- La maggiorazione è prevista per il figlio minore i cui i genitori sono entrambi titolari di reddito da lavoro al momento della presentazione della domanda.

Dati di pagamento



In questa sezione vanno inseriti i dati per l'accordo degli importi dell'assegno eventualmente spettanti. E' possibile selezionare solo un'opzione tra quelle disponibili. Se si sceglie la modalità dell'acq. devono essere intestati o contestati al richiedente la prestazione. Se si sceglie un IBAN estero area SEPA sarà necessario allegare, successivamente all'invio della domanda, il modulo di identificazio

Modalità di pagamento richiedente (*)

☒ Accredito su conto corrente bancario o postale ☐ Bonifico domiciliato presso lo sportello postale ☐ Libretto postale ☐ Conto corrente estero area SEPA ☐ Carta prepagata con IBAN

(*) Campo obbligatorio

(**) Campo obbligatorio per modalità di pagamento diverse da bonifico domiciliato

Dichiarazioni di responsabilità

☒ Dichiaro di essere in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (*):

- Essere cittadino italiano o equiparato o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
 - Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
 - Di non percepire il reddito di cittadinanza;
 - Essere residente e domiciliato in Italia;
- Ovvero
- Essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

☒ Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla medesima informativa (*)

(*) Campo obbligatorio

INVIA LA DOMANDA

Informativa generale sull'Assegno Unico

CHE COS'È

L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L'assegno è definito:

- **unico**, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità;
- **universale**, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000.

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

La domanda di assegno unico e universale per i figli a carico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito Inps, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell'interesse esclusivo del tutelato.

Al compimento della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e chiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

A CHI È RIVOLTO

L'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza;

- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
 2. svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 4. svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

REQUISITI

L'assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.

La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

COSA DEVO FARE PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA

L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata attraverso l'ISEE in corso di validità.

Devo essere quindi in possesso di Isee .

L'assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell'assegno previsti dalla normativa.

COME FARE L'ISEE

Per ottenere l'ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l'assistenza fiscale (CAF), ovvero on line sul sito internet dell'INPS mediante credenziali SPID, carta di identità elettronica; carta nazionale dei servizi, scegliendo l'ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In quest'ultimo caso, l'ISEE è reso normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta.

COME PRESENTERO' LA DOMANDA

La domanda per l'assegno unico e universale è annuale e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell'anno successivo. Può essere presentata a partire dal **1° gennaio 2022**.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l'assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.

Per le domande che saranno presentate nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l'assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell'ISEE valido al momento della domanda.

Da gennaio 2022 sul sito dell'INPS sarà disponibile il link alla domanda.

La domanda può essere sempre presentata:

- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio "assegno unico e universale per i figli a carico" con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

SE SONO PERCETTORE DI REDDITO DI CITTADINANZA?

Ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'assegno unico e universale è corrisposto d'ufficio dall'INPS, senza necessità di presentare apposita domanda.

IMPORTO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L'importo dell'assegno unico e universale è determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare è prevista:

- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo e per i nuclei con quattro o più figli), madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità.
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'assegno unico dovesse risultare inferiore alla somma dei valori teorici dell'assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente.

COME MI VERRA' PAGATO L'IMPORTO E QUANDO?

L'assegno unico e universale è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente o, anche con richiesta successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all'altro genitore (es. IBAN dell'altro genitore). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell'altro genitore, esercente la responsabilità genitoriale, quest'ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirle accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorrerà da quando la scelta di accredito al 50% è stata comunicata all'INPS.

In caso di affidamento esclusivo, l'assegno è corrisposto, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Tenuto conto che non sarà possibile verificare i contenuti dell'accordo tra i genitori, la corresponsione del 100% dell'importo spettante al genitore affidatario dovrà essere confermata anche dall'altro genitore che accede alla domanda mediante le proprie credenziali. In assenza di tale validazione, il pagamento potrà essere effettuato al genitore affidatario richiedente nei limiti del 50% dell'importo complessivamente spettante.

Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 4 maggio 1983, n. 184), l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato o del minore in affidamento familiare.

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l'importo dell'assegno è erogato mediante accredito sulla carta Rdc, di cui gli stessi sono in possesso, con le stesse modalità di erogazione del Rdc.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.

AGEVOLAZIONI ABROGATE CON L'INTRODUZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Con l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, assorbite dallo stesso assegno:

- premio alla nascita o all'adozione (bonus mamma domani);
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani;
- assegno di natalità (cd. Bonus bebè),
- detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

L'assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

NEUTRALITÀ FISCALE E COMPATIBILITÀ

L'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF

L'assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. È inoltre compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.

L'assegno unico non rientra tra i trattamenti assistenziali considerati per determinare il reddito familiare.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <http://> per aprire il LINK)

Dlgs n.230/2021



Messaggio INPS



Comunicato INPS



Simulatore AUU INPS



AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON aprirsi
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

domenica 2 gennaio 2022

12:18:33